I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 455/91 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1991

che modifica il regolmento (CEE) n. 3275/90 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT, per taluni prodotti agricoli ed industriali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3275/90 [1] il Consiglio ha aperto per il 1991 un certo numero di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali, tra cui un contingente tariffario di 600 000 m³ a dazio nullo relativo ai legni compensati di conifere : che con la decisione 91/30/CEE [2] il Consiglio ha approvato uno scambio di lettere per prorogare fino al 31 dicembre 1991 l'accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV.6 del GATT ; che detta decisione ha come conseguenza, da un lato, l'aumento di 50 000 m³ del volume del contingente tariffario anzidetto e, dall'altro, l'apertura di un contingente tariffario di 12 000 tonnellate all'aliquota del 10 % per le cipolle secche del codice NC 0712 20 00 ; che è opportuno modificare in conseguenza il regolamento precitato ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3275/90 è modificato come segue :

1) La tabella di cui all'articolo 1 è sostituita dalla tabella seguente :

« Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0005	0302 40 90 0303 50 90 0304 10 93 ex 0304 10 98 0304 90 25	Aringhe, a condizione del rispetto dei prezzi di riferimento	Dal 16 giugno 1991 al 14 febbraio 1992	34 000	0
09.0007	ex 0305 51 10 ex 0305 51 90 0305 59 11 0305 59 19 ex 0305 62 00 0305 69 10	Merluzzi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac e pesci della specie Boreogadus saida, secchi, salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	25 000	0
09.0009	ex 0302 69 65 ex 0303 78 10 ex 0304 90 47	Naselli atlantici (Merluccius bilinearis), freschi, refrigerati o congelati	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	2 000	8

[1] GU n. L 315 del 15. 11. 1990, pag. 3.
[2] GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 17.

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0011	ex 0304 20 29	Filetti congelati di merluzzi bianchi (Gadus morhua)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	10 000	8
09.0013	ex 4412 19 00 ex 4412 99 90	Legni compensati di conifere, non commisti con altre materie : — di spessore superiore a 8,5 mm, le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate — levigati e di spessore superiore a 18,5 mm	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	650 000 m³	0
	4801 00 10	Carta da giornale (¹) :	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991		
09.0015		— in provenienza dal Canada		600 000	0
09.0017		— in provenienza da altri paesi terzi		50 000	0
09.0019	7202 21 10 7202 21 90 7202 29 00	Ferro-silicio	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	12 600	0
09.0021	7202 30 00	Ferro-silicio-manganese	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	18 550	0
09.0023	ex 7202 49 10 ex 7202 49 50	Ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo-superraffinato)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	2 950	0
09.0035	0712 20 00	Cipolle secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	12 000	10
09.0039	0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)	Dal 15 gennaio al 14 giugno 1991	10 000	6
09.0041	0802 11 90 0802 12 90	Mandorle, con o senza guscio, diverse dalle mandorle amare	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	45 000	2

(*) Vedi i codici Taric nell'allegato.

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. »

2) Nella tabella che figura nell'allegato, il numero d'ordine « 09.0006 » è sostituito da « 09.0005 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER